



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
24	16/03/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della Legge 689/81 ss.mm.ii. e art. 8 L.R. 13/83 per la mancata iscrizione dell'impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese in violazione delle disposizioni della Legge n. 122/1992.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge 24/11/1981 n. 689 recante "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571 detta norme per l'attuazione degli articoli degli artt. 15 e 17 della legge 689/1981, in merito alle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la legge regionale 10/01/1983, n. 13 reca "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati o subdelegati";
- la legge n. 122 del 5/2/1992, come modificata dalla legge 224/2012, detta disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e delle attività di autoriparazione;
- l'art. 10 del D.P.R. 558/1999 reca disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la circolare del 6.2.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n.122 del 5/2/1992, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;

PREMESSO ALTRESÌ che

- con PV n. 76 del 06/11/2025, acquisito al protocollo regionale n. 0682259/2025 del 04/12/2025, elevato a carico del sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* ed ivi residente alla via *****OMISSIS*****, la Direzione Autonoma Polizia Metropolitana N.I.S.A.- Napoli ha accertato, alla *****OMISSIS*****, lo svolgimento di una attività di carrozzeria, svolta dal sig. **OMISSIS* senza l'iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli nella sezione speciale, in violazione dell'art. 10, comma 2 della legge n. 122/1992 avvertendo, altresì, la parte che per l'estinzione della violazione in argomento, ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981 e dell'art. 6 L.R. 13/1983, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 5.164,57;
- con PV n. 27 del 06/11/2025, acquisito al protocollo regionale n. 0682259/2025 del 04/12/2025, i verbalizzanti procedevano, ex art. 13 legge 689/1981, a sottoporre a sequestro amministrativo le attrezzature e i materiali per lo svolgimento dell'attività abusiva – come indicate nel suddetto PV – e a operare il sequestro penale del locale adibito a officina meccanica relativamente alla contestazione dei reati ambientali – nominando custode giudiziale il già menzionato sig. **OMISSIS*, rendendolo edotto degli obblighi inerenti alla custodia;
- in data 03/02/2026 gli accertatori inoltravano allo scrivente ufficio una nota, acquisita al prot. regionale n. 0088418/2026, con la quale comunicavano che il Pubblico Ministero aveva disposto, in data 28/01/2026, il dissequestro dell'immobile sito in *****OMISSIS***** nel comune di *OMISSIS* in favore del sig. *****OMISSIS***** proprietario dell'immobile, assistito dall'*OMISSIS* ****OMISSIS****. I verbalizzanti inviavano anche l'istanza di rimozione delle attrezzature sottoposte a sequestro amministrativo site nell'immobile predetto, presentata dall'******OMISSIS***** nell'interesse del proprietario dell'immobile sig. *****OMISSIS*****
- in data 04/02/2026 ****OMISSIS*** nell'interesse del sig. *****OMISSIS***** proprietario dell'immobile dove sorgeva l'officina abusiva, presentava richiesta di rimozione delle attrezzature sottoposte a sequestro amministrativo, così da liberare l'immobile e restituirlo al legittimo proprietario;

- in data 20/02/2026 la Direzione Autonoma Polizia Metropolitana N.I.S.A.- Napoli inviava una integrazione alla nota del 03/02/2026 con la quale segnalavano due violazioni di sigilli con sottrazione di alcuni beni sequestrati e trasmetteva il provvedimento di dissequestro penale, emesso dall'Autorità Giudiziaria, dell'immobile sito in via*****OMISSIS*****;

CONSIDERATO che

- l'infrazione è stata regolarmente contestata alla parte ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, secondo quanto indicato nel provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa e in tutti gli atti presupposti da esso richiamati, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati;

RILEVATO che

- il sig. **OMISSIS* non ha presentato scritti difensivi ex art. 18 legge n. 689/1981, né richiesto l'audizione personale;
- decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione il trasgressore non ha effettuato il pagamento della suddetta sanzione amministrativa in misura ridotta;
- il sig. **OMISSIS* ad oggi non ha provveduto a regolarizzare, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 558/1999, lo svolgimento della specifica attività come individuata e contestata dall'Autorità verbalizzante al momento e nel luogo dell'accertamento con PV n. 76 del 06/11/2025, come si evince dalle risultanze delle ricerche effettuate al Registro delle imprese in data 12/03/2026;

DATO ATTO che

- l'ammontare della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 122/1992 va da un minimo di € 5.164,57 a un massimo di € 15.493,71;

RITENUTO

- che sussistano pertanto, alla luce di quanto sopra enunciato, i presupposti per procedere all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e dell'art. 8 L.R. n. 13/1983;
- di dover applicare, quale sanzione pecuniaria, l'importo di € 5.164,57;
- di dover disporre la confisca delle attrezzature di cui al processo verbale n. 76 del 06/11/2025 ed integrato con nota del 20/02/2025, acquisita al prot. regionale n. 0140820/2026, elevato a carico del già menzionato trasgressore da parte dell'Autorità verbalizzante, ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge n. 122/1992;

VISTO

la legge n. 689/1981;

la L.R. n. 13/1983;

la legge n. 122/1992 come modificata dalla legge n. 224/2012;

RICHIAMATA

- la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale" ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e, pertanto, le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" sono confluite nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" nell'ambito "Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che, in attuazione della D.G.R. n. 589/2025, ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" al Dott. Riccardo Roccasalva.

Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato ex Legge 443/1985 ed ex Legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

- per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, di procedere a carico del sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* e ivi residente alla via *****OMISSIS*****_ *****OMISSIS***** all'irrogazione della sanzione amministrativa di € 5.164,57 per la violazione accertata, oltre alla somma di € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1992;

ORDINA

- al sig*****OMISSIS*****, come sopra generalizzato, di pagare, per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la somma di € 5.164,57 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, oltre € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1992;

- la confisca delle attrezzature di cui al processo verbale PV n. 76 del 06/11/2025, acquisito a prot. reg. n. 0682259/2025, ed integrato con nota del 20/02/2025, acquisita al prot. regionale n. 0140820/2026, elevato a carico del già menzionato trasgressore da parte dell'Autorità verbalizzante, ai sensi dell'art.10 comma 2 della legge 122/1992;

INGIUNGE

al trasgressore, come sopra generalizzato, di provvedere al pagamento della somma di € 5.175,22 (cinquemilacentosettantacinque/ventidue) tramite la Piattaforma PagoPA – MyPay, secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento MyPay precompilato allegato al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 si potrà disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, fermo restando che in ogni momento il pagamento potrà essere estinto mediante un unico versamento. Decorso inutilmente il termine, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. L'istanza di rateizzo dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo: uffici sanzoni@pec.regione.campania.it.

Qualora il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 giorni dalla notifica del PV e per problemi tecnici l'attestazione di pagamento non fosse pervenuta presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile. Lo scrivente Ufficio prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il presente atto costituisce titolo esecutivo e che avverso il presente atto è ammessa opposizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge 689/1981 e dell'art. 6 e ss. del D.Lgs. 150/2011 entro trenta giorni (sessanta in caso di residenza all'estero) dalla notificazione della presente ordinanza innanzi al Giudice Ordinario competente, da individuarsi nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'efficacia esecutiva può essere sospesa nei casi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 150/2011.

La presente vale quale interruzione dei termini ai sensi dell'art. 2934 del Codice civile. Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procederà alla riscossione del relativo importo mediante esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/1983.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato al sig. *****OMISSIS*****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS* ed ivi residente alla via *****OMISSIS***** a mezzo Raccomandata, garantita A/R dal corriere postale regionale che provvederà a compilare la ricevuta di avvenuta consegna.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Maria Cetara, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966941 – PEC ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Maria Cetara in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara che l'incaricato dell'effettuazione delle attività istruttorie ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. N. 0685076/2025 del 04/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana N.I.S.A.- Napoli

Il Funzionario amministrativo
dott.ssa Maria Cetara

*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.
3 del D.Lgs. n. 39/1993)*

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa